

NON MASSIMATA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1^a PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. **Marcello DE LILLO**

Presidente

1. Dott. **Giorgio BUOGO**

Consigliere

2. » **Vincenzo TRICOMI**

»

3. » **Mario SCHIAVOTTI**

»

4. » **Mario VALIANTE**

»

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA
SENTENZA**

~~sub ricorso proposto da~~ nel procedimento per correzione di errori materiali presenti nella sentenza n° 80, pronunciata dalla Corte di Cassazione - Sezione I^a Penale - in data 30-1-1992, nel procedimento penale a carico di Altodonna Francesco Salvatore e di altri;

~~avverso~~

Sentita la relazione fatta dal Consigliere di **Schiavotti**

~~udite~~
~~lette~~ le conclusioni del P.M. con le quali chiede *procedersi alla correzione*



Udienza in Camera

di Consiglio in

data **23.3.1993**

**ORDINANZA
SENTENZA**

N. 1253

REGISTRO GENERALE

N. 7046/93

LC

degli errori materiali, nei sensi segnalati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;

- non comparso i difensori avvisati;

- Osserva -

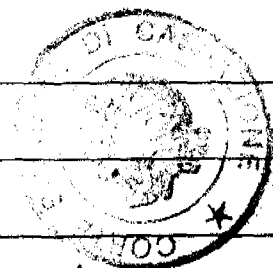
Con nota n° 740/93 in data 19 febbraio 1993, diretta alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione (che ne ha poi curato la trasmissione a questa Sezione I° Penale), la Procura Generale della Repubblica presso la C.A. di Palermo ha segnalato errori materiali presenti nel dispositivo della sentenza n° 80 in data 30.1.1992 pronunciata da questa Corte nel procedimento indicato in epigrafe. Tali errori concernono:

- 1) la dichiarazione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti degli imputati Brusca, Calò Giuseppe e Provenzano Bernardo, in ordine al capo 90 (suppressione dei cadaveri di Lere, Giuliano, Federico Angelo, Federico Salvatore e di Franco Giuseppe), come da pag. 9, par. III, lett. c e c' del dispositivo; e ciò perché detto capo non è stato contestato ai predetti imputati, nei cui riguardi è stato disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il connesso capo 89, afferente al quadruplice omicidio delle soprammentate persone, ritualmente contestato al quale solo l'annullamento deve intendersi limitato;
- 2) la dichiarazione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti degli stessi imputati Brusca, Calò e Provenzano, in ordine ai capi 168 e 169 (omicidio di Marchese Pietro), come

da par. III lett. c e d del dispositivo; l'errore riguarda il capo 168, che non attiene all'omicidio in parola, cui si riferisce il solo capo 169; ed inoltre, manca nel dispositivo la menzione dell'annullamento con rinvio coerentemente disposto per capi 170 (tentato omicidio di ^{secondo già denunciato in alcuni appunti del giudice di appello, nei confronti del coimputato Rina} Campora Bonicito), 171 e 172 (oggettivamente, delinquenze e porto di due coltelli a scatto, e porto di un coltello da innesto e di un puntunolo), strettamente connessi al reato d'omicidio di Marchese Felice, di cui al predetto capo 169.

Tali vizi risultano fondati, per:

- 1) dalla semplice lettura dei capi di imputazione, emerge un'ambiguità che il capo 90 fu scritto a soggetti diversi dagli imputati sopra indicati, sicché l'errore rilevato dalla Procura Generale di Palermo è di tutta evidenza, potendosi spiegare la formazione in la circostanza che al Busca, al Calò ed al Pizzenzano, è stato scritto il reato attinente al quadruplice omicidio di cui sopra (capo 89), per il quale è stato appunto disposto l'annullamento con rinvio; nulla osto, pertanto, alla conseguente correzione del dispositivo nel senso che ora leggesi: "89 e 90 (omicidio di Leon Girolamo Federico Angelo, Federico Salvatore e di Franco Giuseppe)", dove invece leggesi: "89 (omicidio di Leon Girolamo)";
- 2) dagli stessi capi risulta con più certezza che il capo 168 è del tutto estraneo alla materia riguardante l'omicidio di Marchese Felice (capo 169), ed è fatto connesso di cui ai capi 170, 171, 172; è evidente, pertanto, che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, nei confronti dei predetti imputati, in relazione



fine a detto omicidio non doveva riguardare il capo 168, la cui
menzione nel dispositivo fu, dunque, frutto di mero errore mate-
riale; mentre l'omissione materiale è da disubbiare l'omessa
menzione dell'annullamento riguardando ai capi 170, 171, 172, ai
quali, difatti, la struttura doveva estendersi, come risulta, del
resto, dalla istruttoria della sentenza n° 80 del 30-1-1992, nella
cui pagg. 370-371 risulta illustrato l'ambito del vizio proposto
dal P.G. di Palermo nei confronti dei tre imputati, relativamente
a vari reati contro la vita, e ad altri connetti, dei cui derivando
l'impressione speculare delle determinazioni assunte da questa
Corte, che sono state di accoglimento del gravame (ai vari reati,
relativamente al tema della responsabilità, con ovvia estensione ai
reati connetti, quando concernenti, come nel caso dell'omicidio del
Marchese, ^{fatti e} mezzi strumentali; risulta palese, dunque, che nella
fattispecie l'indubbio pensiero del giudice non ha trovato peraltro
rappresentazione nel dispositivo, per mero errore materiale.

Al duplice errore, pertanto, fuo posto rimedio, nel senso che
che nelle item par. III lett. c e c1 del dispositivo, ove legge-
" 168 e 169 (omicidio di Marchese Pietro) ", dove invece legge-
" 169 (omicidio di Marchese Pietro), 170, 171, 172 (reati connetti) " -

p. 9. u.

La Corte, visto l'art. 149 c. P.P. 1930, dispone che gli errori materiali
contenuti nel dispositivo della sentenza n° 80 del 30.1.1992 siano
vizi corretti: ove legge-
" 168 e 169 (omicidio di Marchese Pietro) ", dove invece legge-
" 169 (omicidio di Marchese Pietro), 170, 171, 172 (reati connetti) " -

di Marchese Pietro), 170, 171, 172 (testi conosciuti); inoltre, ove leggeri
"89 e 90 (omicidi di Uersin Giuliano, Federico Angelo, Federico Salvatore
e di Franco Giuseppe)", dove invece leggeri "89 (omicidi di Uersin
Giuliano, Federico Angelo, Federico Salvatore e di Franco Giuseppe)";
disponi che della presente ordinanza sia fatta menzione nell'ori-
ginale dell'anzidetta sentenza.
Così deciso il 23.5.1993.

Il Presidente

Marcello De Lillo

Manfredi Giovanni et.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Rosa Maria D'Amore



È copia conforme all'originale
- 5 MAG. 1993
Roma, 11

IL CANCELLIERE

[Signature]